COMUNE DI MUCCIA

REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 31/07/2023

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1
Riferimenti Normativi

La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie), del D.P.R. 10/09/1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n°24 del 24/06/1993 e n°10 del 31/07/1998, della Legge n°130 del 30/03/2001 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n°254 del 10/07/2003 (regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari ecc.), della Legge Regionale delle Marche n.3 del 01/02/2005 (norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali), e del regolamento regionale delle Marche n. 3 del 09/02/2009 (attività funebri e cimiteriali …).

ARTICOLO 2
Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e dalla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
2. I termini e le espressioni usati nel presente regolamento hanno i seguenti significati:
   a. Per **feretro** si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità diversa a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre.
   b. Per **inumazione** si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione(art.28).
   c. per **tumulazione** si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba.
   d. Per **traslazione** si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero.
   e. per **esumazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra (art.32).
   f. per **estumulazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo (art.35).
   g. per **celletta** ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o d'estumulazioni.
   h. Per **ossario** comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o d'estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.
   i. Per **nicchia cineraria** si intende un manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni. (v. par.13.2 Circ. Min. Sanità 24/93).

ARTICOLO 3
Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ARTICOLO 4
Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti e a pagamento, nonché l'individuazione e l'applicazione delle relative tariffe è di competenza del Consiglio Comunale. L'aggiornamento delle tariffe potrà essere disposto dalla

Giunta Comunale con proprio atto.

CAPO II
FERETRI

ARTICOLO 5
Deposizione della salma nel feretro

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.7
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito al momento del decesso ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 6
Verifica e chiusura dei feretri

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art.30 del D.P.R. 285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive - diffusive, a quanto prescritto dagli art.18 e 25 del D.P.R. 285/90, ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato dell'Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.
2. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

ARTICOLO 7
Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. La struttura dei cofani e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

i) il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

ii) le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

iii) la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di legge;

iv) i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi degli art.42 e 72, possono essere inumati anche se non corrispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) **per tumulazione:**

i) la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di legge;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui al sub b) precedente;

d) per i trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km.: è sufficiente il feretro di legno, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge;

e) **per cremazione:**

i) la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al sub a), per trasporti interni al Comune di decesso;

ii) la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al sub d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

iii) la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo, preferibilmente esterna per consentire la rimozione di quella di metallo al momento della cremazione, ermeticamente chiusa mediante saldatura, l'altra di legno, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, in tutti gli altri casi;

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui sub b) precedente, se destinati alla tumulazione, con la cassa metallica all'esterno se destinate all'inumazione.

3. Se una salma già sepolta viene estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco, corrispondente ai requisiti di legge.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità.

6. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonee a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 8
Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 9
Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità e di percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art.22 D.P.R. 285/90).

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare e di interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale adotterà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.T., "Azienda Sanitaria Territoriale" vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco egli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

7. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art.20 del D.P.R.285/90.

ARTICOLO 10
Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art.30 del D.P.R.285/90.

2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del D.P.R.285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione, (in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento).

4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art.13 comma 1.3 deve restare in consegna al vettore.

6. L'ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma che dovrà essere spedito all' Ufficio del Comune di provenienza del defunto.

ARTICOLO 11
Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. A richiesta degli interessati, il trasporto di salme nei cimiteri di altri Comuni, tramite il Dirigente del Servizio correlato dai seguenti documenti:

1.1. Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

1.2. Nulla osta rilasciato dal Medico Pubblico Responsabile dell'A.S.T., "Azienda Sanitaria Territoriale" ai sensi degli art.25, 30, 32 e 34 del D.P.R. 285/90.

1.3. Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

2. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Muccia, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.

3. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

ARTICOLO 12
Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio incaricato.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con cera lacca, piombo o da altro analogo sistema, come da normativa in essere.

ARTICOLO 13
Trasporti e sepolture a carico del Comune

1. Il Comune assume l'onere del trasporto e della sepoltura, qualora il defunto versasse in condizioni di disagio economico, salvo che lo stesso non avesse familiari entro il terzo grado o eredi che possano provvedere al pagamento.

2. In caso di decesso nel territorio di Muccia, sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, in seguito a richiesta della pubblica autorità, il Comune assume l'onere del trasporto fino al deposito di osservazione (par. 5.1 della circ. min. sanità 24/93)

ARTICOLO 14
Ricevimento salme

1. Ai sensi degli artt. 22 e 51del D.P.R.285/90l o svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale, dovrà avvenire nel rispetto degli orari di arrivo stabiliti con apposito Decreto Sindacale.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, dovrà giungere presso i Cimiteri del Comune di Muccia, ermeticamente chiusa mediante saldatura di cui al precedente art.7 del presente regolamento.

TITOLO II
CIMITERI

CAPO I
CIMITERI

ARTICOLO 15
Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n°1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero di Muccia Capoluogo e Cimitero di Massaprofoglio.

ARTICOLO 16
Disposizioni generali - Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio incaricato. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.
3. Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Muccia.

ARTICOLO 17
Ammissione nei cimiteri

1. Senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione sono ricevute e seppellite, all'atto della loro morte, in uno qualunque dei cimiteri comunali:

a) le salme o le ceneri di persone che, ovunque residenti, siano nate o decedute nel Comune;
b) le salme o le ceneri di persone residenti in vita nel Comune;
c) le ceneri affidate ai familiari e riconsegnate dall'affidatario residente nel Comune;
d) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R.n°285del10/09/1990.
e) le salme, le ceneri o i resti mortali di persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, abbiano diritto ad utilizzare una tomba di famiglia o siano titolari di una concessione già in essere alla data di approvazione del presente regolamento o rientrino in uno dei casi previsti dall'art. 19 del presente regolamento;

ARTICOLO 18
Caratteristiche delle concessioni

1. Le aree e i manufatti cimiteriali oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime del demanio pubblico (art. 824 del C.C.) e pertanto la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del manufatto ma non ne trasferisce la proprietà.
2. Le aree ed i manufatti cimiteriali ed il loro relativo diritto d'uso non sono commerciabili ed il concessionario non può trasferirli, a nessun titolo e ragione, ad altri, ne permutarli, ne consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto alla concessione ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento.
3. La concessione del diritto d'uso dell'area o del manufatto cimiteriale sarà oggetto di apposito atto, sottoscritto dal Responsabile del Servizio e dal Concessionario, che dovrà indicare:
    a. La natura e durata della concessione;
    b. La persona concessionaria;
    c. L'individuazione precisa della salma, dei resti ossei, dei resti mortali o delle ceneri destinate ad essere accolte nel manufatto;
    d. Ne caso di aree date in concessione per la realizzazione di tombe di famiglia realizzate da privati, l'indicazione precisa delle salme destinate ad esservi accolte e i criteri per la loro precisa individuazione;
    e. Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca;
    f. Il corrispettivo di concessione, così come risultante dal tariffario che deve essere approvato dal Consiglio Comunale e rivisto ed aggiornato dalla Giunta Comunale.
4. La concessione delle aree, dei loculi e degli ossari è a tempo determinato:
    a. Le concessioni dei loculi hanno una durata di anni 40;
    b. Le concessioni delle aree dove insistono le tombe di famiglia hanno una durata di 99 anni;
    c. Le concessioni degli ossari hanno una durata di anni 50;

La durata delle concessioni sia nuove che antecedenti alla data di approvazione del presente regolamento decorre per il punto a. dalla data di sepoltura e per i punti b. e c. dalla data di sottoscrizione della scrittura privata; per le concessioni di cui al punto b. e c., antecedenti alla data di approvazione del presente regolamento la decorrenza avrà inizio dal giorno in cui è stata effettuata la prima tumulazione o in assenza di tumulazione dalla data di approvazione del presente regolamento.

5. Alla scadenza è consentito il rinnovo, una sola volta, per un periodo di tempo pari 20 anni, dietro pagamento della tariffa che sarà vigente all'epoca.

6. La concessione può essere rinnovata per iniziativa del concessionario, ovvero dei discendenti, entro l'ultimo anno del periodo di concessione.

ARTICOLO 19
Aventi diritto alla concessione

1. Possono essere dati in concessione loculi, ossari o aree cimiteriali in favore di soggetti, salme o resti mortali che, pur non rientrando nelle casistiche di cui ai punti a), b), c) e d) dell'art. 17 del presente regolamento presentino una delle seguenti caratteristiche:
   1) Abbiano avuto in passato la residenza nel Comune;
   2) Siano coniugati o abbiano un rapporto di parentela di primo grado con una persona in vita residente nel Comune o già tumulata in uno dei cimiteri del Comune di Muccia; i gradi di parentela vengono computati con il sistema previsto dal Codice Civile e il convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge;
   3) Nel Cimitero di Muccia capoluogo e di Massaprofoglio possono chiedere l'assegnazione di loculi anche cittadini non in possesso dei requisiti di cui sopra, a questi ultimi verrà applicata una maggiorazione sul canone della concessione da stabilire con successivo atto della Giunta Comunale;
   4) Le sole aree cimiteriali destinate alla costruzione di tombe di famiglia possono essere date altresì in concessione a soggetti che pur non rientrando nei casi previsti nei precedenti punti 1)-2)-3)-4), abbiano avuto in vita comprovati e continuativi rapporti con la collettività di Muccia per notori vincoli di parentela o di altro genere;

ARTICOLO 20
Criteri per le concessioni di loculi e ossari

1. Nei Cimiteri di Muccia i loculi sono dati in concessione:
   a. In presenza di salma di persona avente diritto su richiesta di un familiare;
   b. A persone in vita, aventi diritto, che al momento della domanda abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
   – Non è ammessa la concessione di loculi destinati alla tumulazione dei soli resti ossei o all'accoglimento di urne cinerarie, per i quali saranno concesse cellette ossario;
2. Nei Cimiteri di Muccia gli ossari sono dati in concessione:
   a. su richiesta di un familiare, in presenza di resti mortali o ceneri disponibili o in procinto di essere riordinati in seguito ad esumazione o estumulazione di persona avente diritto;
   b. su richiesta dell'interessato avente diritto e che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età per la tumulazione delle ceneri in seguito a cremazione.

ARTICOLO 21
Concessioni delle aree cimiteriali

Nei Cimiteri di Muccia le aree cimiteriali sono date in concessione per la costruzione di tombe di famiglia su richiesta dell'interessato avente diritto sulla base della disponibilità del cimitero e subordinatamente alle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale (Capo II del presente regolamento) e nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti negli specifici provvedimenti di lottizzazione dei singoli Cimiteri.

CAPO II
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Ai sensi dell'art. 338 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n°1265, così come modificato dall'art.28, comma1, della legge 166/02, il Consiglio Comunale delibera il piano regolatore cimiteriale.

ARTICOLO 22
Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco

temporale di almeno vent'anni.

2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell' A.S.T. applicandosi al riguardo l'art. 139 del D.Lgs. 267/2000 e dovrà essere redatto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

CAPO III
ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 23
Cause di estinzione

Le concessioni si estinguono per scadenza del periodo previsto, per rinuncia, decadenza e revoca.

ARTICOLO 24
Scadenza del periodo di concessione

Le concessioni si estinguono per la scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o del nuovo termine in seguito ad eventuale rinnovo.

Per effetto della scadenza, il Comune riacquista la piena proprietà del sepolcro; il soggetto che ne era concessionario non ha diritto ad alcuno indennizzo. I ricordi personali sono consegnati agli aventi diritto che ne facciano domanda.

Se gli interessati non avranno preventivamente stabilito la destinazione di salme, resti ossei o ceneri, l'ufficio competente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunica loro l'avvenuta scadenza e chiede di indicare la destinazione entro un termine stabilito.

In mancanza di risposta, l'Ufficio competente dispone la collocazione di salme, resti ossei o ceneri, rispettivamente, nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ARTICOLO 25
Rinuncia alla concessione

Il Comune può accettare la rinuncia alla concessione di una sepoltura individuale, purché la sepoltura non sia occupata da salma o quando, essendo occupata, la salma sia trasferita nell'ambito dello stesso cimitero, in altre sepolture per le quali esista già una concessione, o in altro cimitero.

In caso di rinuncia di loculi prima della loro scadenza, il concessionario ha diritto alla restituzione del seguente importo:

anni di concessione / utilizzo di loculo	Valore del canone concessione attuale
5 anni	60%
Oltre 5 anni	30%

ARTICOLO 26
Decadenza della Concessione

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

1. quando viene accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione;
2. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso alla sepoltura;
3. quando il manufatto risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto;
4. in ogni altro caso di accertate e ripetute inadempienze agli obblighi previsti nell'atto di concessione.

La dichiarazione di decadenza, di competenza del Responsabile del Servizio incaricato, deve essere adottata previa regolare diffida da notificare al concessionario o agli aventi diritto, in quanto noti e reperibili. In caso di irreperibilità, la diffida deve essere pubblicata all'Albo pretorio comunale, all'ingresso del cimitero e sul manufatto interessato per la durata di 60 giorni consecutivi.

ARTICOLO 27
Revoca della concessione

Tutte le concessioni di loculi/ossari o aree possono essere revocate, senza indennizzo, dall'Ufficio competente con decreto, quando siano trascorsi almeno quaranta anni dalla tumulazione dell'ultima salma, nel caso in cui si verifichi una

grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento del cimitero o alla costruzione di uno nuovo.

L'Ufficio competente comunica l'avvio del procedimento di revoca, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al concessionario o erede ove noto. Qualora il concessionario o l'erede fosse irreperibile o sconosciuto, dell'adozione del provvedimento deve essere data comunque notizia mediante affissione di apposito avviso sia sul manufatto interessato, sia all'albo pretorio comunale, sia all'ingresso del cimitero, per la durata di 60 giorni.

ARTICOLO 28
Effetti della revoca, della decadenza, della rinuncia

In caso di revoca, decadenza, rinuncia, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, dei resti mortali o delle ceneri, provvede il Comune collocando gli stessi nell'ossario comune.

I manufatti, l'area cimiteriale unitamente al manufatto sopra insistente, una volta liberati torneranno nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario o un suo erede possa vantare pretese per rimborsi, diritti o indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del c.c..

ARTICOLO 29
Sepolture Gratuite e a pagamento

1. Le sepolture gratuite (intendendosi tali, quelle sepolture, per le quali non è previsto il pagamento di una concessione) sono soltanto le inumazioni nei campi comuni.
2. Le sepolture a pagamento per le quali il costo di concessione è stabilito dal Consiglio Comunale sono i loculi, le cellette ossario e i lotti di terreno.

CAPO IV
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 30
Inumazione

1. Si definiscono comuni le sepolture ad inumazione, come specificatamente descritte dal D.P.R. 285/90, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
2. Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni.
   2.1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2.3, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
   2.2. Sul cippo verrà applicata a cura dei parenti o affini del deceduto o dal Comune di Muccia se il deceduto non aveva parenti o affini entro il 6^ grado, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
   2.3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione (in sostituzione del cippo ordinariamente previsto), di una lapide compatibile con le tipologie indicate dall'ufficio tecnico comunale. E' comunque tassativamente vietata la posa di copri tomba di alcun genere.
   2.4. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità e di poteri di cui agli art.63 e 99 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 31
Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
3. Ogni sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e dalle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.

5. Per il riutilizzo dei sepolcri a tumulazioni preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 285/90 privi dei requisiti costruttivi di cui all'art.76 del D.P.R. 285/90 si applica quanto previsto dall' art.106 dello stesso D.P.R. 285/90 e dall' art 16 della Circ. Min. Sanità n. 24/93.

6. E'consentita la collocazione di massimo 2 cassette di resti ossei o urne cinerarie in un unico tumulo, in presenza di un feretro a condizione che:

- le dimensioni del loculo e del feretro già tumulato lo consentano e sia sempre garantito il libero accesso al feretro contenente la salma;
- venga rispettato il limite massimo di 2 cassette di resti mortali per loculo e il limite massimo di capienza del loculo per quanto riguarda la tumulazione delle ceneri;
- all'interno di uno stesso loculo non vengano sovrapposte cassette o urne cinerarie;
- la domanda sia fatta dal concessionario del contratto o, in sua assenza, da un parente o affine che sottoscriva apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dichiari di aver titolo a disporre del manufatto ai sensi del presente Regolamento;
- venga effettuato il pagamento delle relative tariffe in vigore.

ARTICOLO 32
Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di una salma è consentita a domanda dei familiari o degli eredi del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.
2. La tumulazione provvisoria di feretri può essere autorizzata nei seguenti casi:
   - Qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
   - Qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove esistono salme da estumulare;
   - Qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
3. Per le tumulazioni provvisorie viene individuato un numero adeguato di loculi allo scopo di soddisfare le eventuali domande; tali loculi non potranno essere dati in concessione;
4. Con modalità analoghe, è consentita la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.
5. Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico dei familiari o degli eredi del defunto.

ARTICOLO 33
Traslazione

1. Per traslazione, si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali, o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri del Comune di Muccia e fuori dal Comune di Muccia.

CAPO V
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 34
Esumazioni ordinarie

1. Si definisce ordinari al'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10anni.
2. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n°10 del 31/07/1998 e D.P.R. n°254 del 15 luglio 2003.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dalle disposizioni di legge vigenti e possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

ARTICOLO 35
Esumazione straordinaria

1. L'esumazione, di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art.83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.

2. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario dell'A.S.T..

ARTICOLO 36
Estumulazione

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Sindaco, allo scadere della Concessione a tempo determinato, comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 40 anni.

Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso ciascun cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura del personale comunale e/o operatori specializzati;

2. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere della concessione:

2.1. Su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art.37 D.P.R. 285/90);

2.2. A richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R.285/90).

2.3. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario dell'A.S.T. o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 37
Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.

2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.

3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere avviati a cremazione, le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

ARTICOLO 38
Trattamento dei resti mortali,
siti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1 Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 40 anni;

2 I trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:

- Permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- Essere trasferito in altra fossa (campo in decomposti) in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione.
- Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 D.P.R. 285/90), a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art.3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.

3 Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:

- Essere inumati, utilizzando di contenitore di materiale biodegradabile, (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla controcassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa); qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno.
- Essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco, (qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà

ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno), in conformità all'art.3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.

4 Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.

5 Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro inumazione;

6 E' consentito addizionare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n.10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).

7 Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:

- 10 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.
- 5 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

8 Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

ARTICOLO 39
Operazioni cimiteriali dove è richiesta La presenza del Personale Sanitario.

1. E' richiesta la presenza del Personale Sanitario della Zona Territoriale dell' A.S.T. nei seguenti casi:

- Esumazione straordinaria;
- Estumulazione straordinaria;
- Risanamento tombe;
- Estumulazione straordinaria effettuata per verifica di spazio all'interno del loculo ai fini dell'inserimento di cassette per resti mortali o di urne cinerarie;

ARTICOLO 40
Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art.412 e 13 del D.P.R.254/03 o dalle normative vigenti nel tempo in cui vengono realizzate.

ARTICOLO 41
Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.

2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del responsabile cimiteriale della custodia e della vigilanza, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

CAPO VI
CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 42
Crematorio

1.Il Comune fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale degli impianti funzionali più facilmente raggiungibili.

ARTICOLO 43
Cremazione

1. La cremazione è un servizio a pagamento.
2. La cremazione delle salme o dei resti mortali che sono stati precedentemente tumulati in una tomba di famiglia o in un loculo è a carico dei richiedenti.

ARTICOLO 44
Autorizzazione alla Cremazione e Disposizioni per Urne cinerarie

1. la cremazione di salme è autorizzata con le seguenti modalità previste dall'art. 3, comma 1 lett. a) e b) della Legge n. 130 del 30 marzo 2001:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
– la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
– l'iscrizione, certificata dal rappresentante Legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
– in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77del C.C. e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza;
– la volontà manifestata dei Legali Rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

2. A richiesta degli interessati, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, nicchia, colombario, avente destinazione stabile e con l'utilizzo di sistemi che garantiscano dalla profanazione, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari e/o delle cellette.
3. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. Per l'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
4. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e/o nel Registro relativo all'Affidamento e alla Dispersione delle ceneri.
5. Qualora gli aventi titolo non abbiano provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

ARTICOLO 45
Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, manifestata mediante disposizione testamentaria o mediante iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati e dalla quale risulti per iscritto la volontà di far disperdere le proprie ceneri, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato; altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del Sindaco.

2. La dispersione delle ceneri può avvenire in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa, ad esclusione del periodo dal 1 maggio al 30 settembre; in attesa di essere disperse le ceneri saranno depositate temporaneamente presso il Cimitero Comunale; può inoltre avvenire in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario

dell'area, che lo fornisce senza scopo di lucro, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;

b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;

c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

5. La dispersione può essere autorizzata anche per urne cinerarie già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti, con particolare riferimento al comma 1.

6. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto o dall'esecutore testamentario. Entro trenta giorni dalla dispersione chi l'ha effettuata comunica al soggetto che l'ha autorizzata l'avvenuta dispersione, nei modi e nei luoghi previsti, assumendosene la responsabilità.

7. Lo smaltimento dell'urna cineraria dopo la dispersione, su richiesta dei familiari, può essere effettuata dal Comune o dall'Ente Gestore del Servizio Cimiteriale."

ARTICOLO 46
Affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento familiare di un’urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto, secondo le modalità previste al precedente comma 1.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le urne cinerarie, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;

b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;

c) il consenso dell'affidatario alla preventiva accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;

d) l'obbligo per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle urne cinerarie, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;

e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle urne cinerarie, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

7. Nell'eventualità intervengano modifiche normative, statali o regionali, che regolino in modo diverso l'affidamento dell'urna cineraria, sono di diritto disapplicate le disposizioni non conformi, senza che si renda necessaria modifica al presente Regolamento, dando applicazione alle disposizioni così eventualmente intervenute."

ARTICOLO 47
Autorizzazione alla sepoltura diurne cinerarie - cremazione di resti mortali ed ossei

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune o dall'ente gestore del cimitero ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

2. La cremazione di resti mortali e di ossa esumate o estumulate nei cimiteri del comune è autorizzata dal Comune o dall' ente gestore del cimitero in conformità all'articolo 3, comma 1, lett. g) della legge 30 marzo 2001, n. 130, nonché

dell'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, anche con atto a carattere generale, costituente autorizzazione alla cremazione, ferme restando le disposizioni relative alle autorizzazioni al trasporto presso l'impianto di cremazione ed al successivo trasporto nel luogo di definitiva sistemazione.

CAPO VII
POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 48
Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco.

ARTICOLO 49
Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

1. Nei cimiteri non si può entrare che a piedi. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.
2. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nei cimiteri.
3. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.
4. Possono circolare secondo gli orari e di percorsi stabiliti, e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.
5. Nei cimiteri è vietato l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza o d'esaltazione, alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo, a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

ARTICOLO 50
Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
   - Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.
   - Introdurre animali al seguito, come cani, gatti, ecc.
   - Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
   - Introdurre oggetti irriverenti;
   - Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
   - Consumare cibi e bevande.
   - Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
   - Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.
   - Rimuovere dalle tombe altrui i fiori, piantine, ornamenti, lapidi.
   - Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
   - Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazio contenitori.
   - Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
   - Disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
   - Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Comune, nonché dei familiari interessati.
   - Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
   - Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati, o svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti potrà essere deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 51
Manifestazioni

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali, sono vietate ad eccezione di riunioni in occasione di riti funebri.

ARTICOLO 52
Divieto di attività commerciali

All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

ARTICOLO 53
Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, gli aventi diritto potranno avvalersi di imprese liberamente scelte purché siano in regola con la normativa sulla sicurezza e sulla contribuzione obbligatoria.
2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono quelle dei giorni feriali dalle 7,30 alle 18,30. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.
3. Nel periodo dal 28 ottobre a l4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese, non potranno all'interno dei Cimiteri, eseguire lavori di alcun genere.
4. E' vietato entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi, per tanto le imprese dovranno dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.
5. Alle imprese, non è consentito l'uso di attrezzature ed arredi di proprietà del Comune.
6. Tuttavia, in caso di effettiva necessità e comunque solo con apposita autorizzazione da parte degli Uffici comunali, le imprese potranno entrare con un veicolo nei Cimiteri o utilizzare materiale messo a disposizione dal Comune.

ARTICOLO 54
Coltivazione di fiori ed arbusti

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura nei lotti di terreno riservati per le inumazioni di famiglia (a concessione), è consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi, tutta la superficie del lotto dovrà essere mantenuta a verde e vi sarà consentita soltanto la piantagione di fiori.
2. Il perimetro di ciascun lotto potrà essere recintato soltanto con siepi sempre verdi.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, cosa da rendere in decorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto lif arà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 55
Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

ARTICOLO 56
Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto a scrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.
4. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano.
5. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.

6. Sulle tombe, possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero.

7. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.

8. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali porta fiori di barattoli di recupero.

10. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempre verdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

CAPO VIII
Lavori privati nei cimiteri e imprese di pompe funebri

ARTICOLO 57
Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione.

3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, e per i lavori di ordinaria amministrazione è sufficiente il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività censurabili.

5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, in quanto compatibili.

6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra vengono rilasciati dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

ARTICOLO 58
Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dagli uffici competenti, su conforme parere del dirigente del servizio di igiene pubblica dell’A.S.T. competente e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono essere autorizzati altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni ulteriore loculo, del canone previsto in tariffa.

4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di edilizia cimiteriale.

7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del comma 1.

8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

10. I concessionari di sepolture private hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria, lapidi, ricordi e similari.

ARTICOLO 59
Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 60
Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio., è vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi cimiteriali, secondo l'orario e gli itinerari che vengono prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 61
Introduzione e deposito di materiali

1. E’permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, nel rispetto dell'orario di apertura del cimitero.
2. E’ vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc. ...

ARTICOLO 62
Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese appaltatrici è stabilito dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

ARTICOLO 63
Sospensione dei lavori in occasione
della Commemorazione dei Defunti

1. Per consentire un più facile accesso del pubblico nei cimiteri, in occasione della Commemorazione dei Defunti, sono vietati:
   - l'inizio dei lavori per la costruzione di tombe di famiglia dal 15 settembre al 5 novembre;
   - l'introduzione di materiali dal 25 ottobre al 5 novembre.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria renderà noto il codice di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali, per opere o anche solo di lapidi individuali. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo individuato e secondo le modalità indicate nelle istruzioni che vengono emanate.

ARTICOLO 64
Vigilanza

1. Il responsabile del servizio di edilizia cimiteriale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari. Nel caso in cui venisse accertato che sono stati arrecati danni, sia alle sepolture private che alle strutture cimiteriali, lo stesso ufficio tecnico, provvede a valutare i danni arrecati e quantificare i risarcimenti che il concessionario della tomba deve corrispondere ai danneggiati.

ARTICOLO 65
Mansioni del personale cimiteriale, obblighi e divieti

1. Il personale addetto al servizio mortuario è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri, oltre ad adempiere alle proprie mansioni istituzionali individuate nel livello di inquadramento di appartenenza, nell'ambito dei cimiteri del Comune, espleta funzioni di custodia.
3. Il personale dei cimiteri vigila e controlla:
   a) sulle operazioni cimiteriali eseguite dal personale incaricato dall'Amministrazione;
   b) sulle operazioni eseguite da terzi nell'interesse dei privati e dell'Amministrazione;
   c) sull'afflusso, le attività e la permanenza del pubblico nell'ambito cimiteriale.
4. Il personale dei cimiteri è tenuto:
   a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
   b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
   c) a fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenze;
5. Al personale suddetto è vietato:
   a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
   b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e delle ditte;
   c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
   d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
   e) trattenere per sé cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
6. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

ARTICOLO 66
Imprese pompe funebri
Funzioni – Licenza

1. Le imprese di onoranze funebri, dietro esplicita richiesta dei loro clienti, possono:
   a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie o Enti di Culto;
   b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
   c) occuparsi delle salme;
   d) effettuare, con autovettura idonea autorizzata, il trasporto delle salme nell'ambito del Comune, introdurre salme da altro Comune, effettuare trasporti fuori del Comune.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e qualora, esercenti il trasporto funebre, devono disporre di rimessa di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal regolamento di polizia mortuaria nazionale.

ARTICOLO 67
Imprese pompe funebri
Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri ogni condotta, comportamento o azione che, in violazione dei canoni del corretto esercizio delle proprie attività, tenuto conto dell'esigenza dello scrupoloso rispetto della pietà dei defunti, risultino volte a procurarsi ordini e commesse, anche mediante l'ausilio di soggetti terzi che possano favorire tali pratiche.

2. E' fatto divieto di sospendere le prestazioni ed i servizi assunti, per eccezioni e contestazioni nei riguardi delle parti committenti.

3. E' vietata l'esposizione alla vista del pubblico dei feretri ed accessori, nelle vetrine dei rispettivi locali.

ARTICOLO 68
Sanzioni

1. I trasgressori alle norme contenute nel presente Regolamento vengono puniti nei modi e nei termini previsti dalla legge.

CAPO IX
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ARTICOLO 69
Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale, o in altro cimitero, può essere riservata una zona, oppure una tomba, destinata agli "Uomini Illustri" ove l'Amministrazione può disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si sono distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale può destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ARTICOLO 70
Mappa

1. Presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere posto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 71
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 72
Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con strumenti informatici.

2. L'ufficio di polizia mortuaria tiene annotati in ordine alfabetico, suddiviso per anno, i nominativi delle persone che siano decedute durante quell'anno nel territorio del Comune, o che, decedute altrove, vi siano pervenute.

3. Sul registro sono riportati:

a) le generalità del defunto e la data del decesso;
b) il numero della scheda annuale relativa alle operazioni cimiteriali o di invio per fuori Comune.

ARTICOLO 73
Scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni, e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

ARTICOLO 74
Operazioni cimiteriali

1. I tempi ed i modi delle operazioni cimiteriali vengono stabiliti dall'ufficio di polizia mortuaria, che li subordina alle esigenze del servizio.
2. I familiari dei defunti possono assistere alla tumulazione ed all'inumazione dei propri cari.
3. Il responsabile del servizio polizia mortuaria comunica, ove occorra, il calendario delle operazioni al dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda sanitaria competente per territorio.
4. I tempi ed i modi dei lavori nell'ambito dei cimiteri, vengono stabiliti dal responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria.
5. E'fatto divieto, ai non addetti ai lavori, di assistere alle operazioni cimiteriali ed ai lavori che si svolgono nei cimiteri. L'Amministrazione non risponde dei danni a terzi.
6. Per il dovuto rispetto ai defunti e per ragioni di carattere sanitario, le esumazioni straordinarie, le estumulazioni straordinarie e le verifiche dei loculi avvengano a cimitero chiuso.
7. E' vietato fotografare ed eseguire riprese filmate delle operazioni cimiteriali.

CAPO X
NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 75
Efficacia delle disposizioni del regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

ARTICOLO 76
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 77
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.